

L'ennesimo parere del Dipartimento Funzione Pubblica, questa volta in risposta all'ANCI, apre un ulteriore inquietante scenario sulla già drammatica vicenda del precariato pubblico.

Ora si tenta di risolvere il problema della continuità di servizi pubblici, in questo caso le scuole di infanzia e gli asili nido gestiti dagli Enti Locali, affermando che è sempre possibile stipulare un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato presso le Direzioni Provinciali del Lavoro oltre i 36 mesi per coloro che hanno avuto solo tale tipo di rapporto di lavoro, invocando la applicazione per il pubblico impiego del dlgs 368/2001, tranne della parte che afferma che il rapporto di lavoro "superati i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi..... si considera a tempo indeterminato".

Analizziamo le implicazioni di questa affermazione.

Alla scadenza dei 36 mesi, per i lavoratori con contratti a tempo determinato vi può essere un ulteriore nuovo contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti "a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale alla quale il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato" (art.5 comma 4bis del dlgs 368/2001). Ciò comporterebbe che in questo caso non si applicherebbe il divieto di prorogare i contratti oltre i 36 mesi.

Questa affermazione può significare che alla scadenza dei 36 mesi può essere stipulato un nuovo contratto (una sola volta). La durata di questo nuovo contratto viene disciplinata, sempre nello stesso art. 5, attraverso "avvisi comuni" sul piano nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro".

Ora nella situazione del pubblico impiego la trasformazione del rapporto di lavoro è preclusa per ultimo dall'art. 36 del dlgs 165/2001 che afferma invece che in caso di violazione di disposizioni relative all'assunzione "il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative"; quindi la possibilità, prevista dal parere del dipartimento, di accedere ad un nuovo contratto oltre i limiti di legge "depenalizzerebbe" il comportamento in violazione della legge e quindi il lavoratore non avrebbe titolo né alla trasformazione né al risarcimento.

Siamo in presenza solo di un allungamento "legale" del precariato. Per giunta stante quanto recita l'art. 66 del DL 112/2008 in tema di turn over e di blocco delle assunzioni, unitamente alla previsione dell'art. 7 del disegno di legge AS 1167 in tema di abrogazione delle norme preesistenti in materia di "proroga nelle more

delle procedure di stabilizzazione” a conclusione di questo ulteriore periodo di precariato le possibilità di assunzione sarebbero inesistenti.

Allo stato sembra necessario:

1. la modifica profonda dell’art. 7 dell’A.S. 1167, nel senso di quanto presentato dalla CGIL in sede di audizione con il ripristino dell’istituto della proroga e l’allungamento dei termini per le prove selettive collocandole dopo la scadenza della limitazione delle assunzioni;
2. la necessità di definire un “avviso comune” con tutte le parti pubbliche per regolamentare innanzitutto, se già non presenti nei CCNL (vedi art. 22 CCNL 2006/2009 Università e art. 5 CCNL 2002/2005 Ricerca) la durata dell’ulteriore contratto, ma anche le priorità assunzionali;
3. norme relative al precariato da affrontare nei CCNL, stante la caduta del divieto a trattare su tali temi a causa dell’applicabilità del 368/2001, con le quali prevedere modalità, durata, diritti, priorità assunzionali;

Occorre poi affrontare il tema più generale: la normativa e le garanzie per il precariato nel pubblico impiego anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea ed in tal senso coordinare un’attività anche di carattere legale, superando così il limite profondo in termini di diritto del lavoro che oggi caratterizza il precariato nel sistema pubblico sia relativamente agli accessi, sia alla trasformazione possibile e al risarcimento, sia alle sanzioni.